

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame dei disegni di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato) (1984); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato) (1985); Prima Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato) (1985-bis); Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato) (1985-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, già approvati dal Senato: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) »; « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 »; « Prima Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per

il triennio 2002-2004 »; « Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ».

Informo che il ministro Tremonti, da me contattato ai fini di un approfondimento di alcuni aspetti relativi alla legge finanziaria, si è dichiarato disponibile ad essere presente ai lavori della Commissione nella giornata di domani o, al massimo, di giovedì mattina.

Avverto che la seduta pomeridiana di domani sarà dedicata alla discussione sulle problematiche concernenti il Mezzogiorno e le aree depresse, con la presenza del viceministro dell'economia e delle finanze Micciché.

Avverto, altresì, che la Commissione, come convenuto in ufficio di presidenza, procederà all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi e che tutti gli emendamenti non esaminati e non posti in votazione, fatta eccezione per quelli dichiarati inammissibili, si intenderanno respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

In merito all'articolo aggiuntivo 8.075 del Governo, in materia di fondazioni bancarie, sul quale mi ero riservato nell'odierna seduta antimeridiana di formulare il giudizio in ordine alla sua ammissibilità, osservo che esso reca un complesso di misure strettamente correlate volte a modificare la disciplina vigente in materia di fondazioni. Ai fini della valutazione della relativa ammissibilità, occorre considerare in primo luogo se l'intervento sia riconducibile alle finalità che la legislazione vigente attribuisce alla legge finanziaria, nonché, in secondo luogo, se esso non abbia carattere meramente ordinamentale ma determini, anche indirettamente, effetti finanziari a partire dal

primo anno del prossimo triennio. Sotto il primo profilo, le disposizioni configurano un intervento di politica economica generale, che può semplificare il funzionamento dell'economia e dei rapporti tra pubblico e privato. Le disposizioni sono dunque suscettibili di produrre effetti rilevanti ai fini dello sviluppo dell'economia nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*) della legge n. 468 del 1978. Sotto il secondo profilo, l'attuazione degli interventi prospettati, secondo le indicazioni fornite dal Governo, dovrebbe assicurare consistenti disponibilità aggiuntive a favore di attività che impegnano ingenti risorse pubbliche, anche a carico del bilancio dello Stato.

In tal senso, l'articolo aggiuntivo sconta rilevanti effetti di risparmio, a valere su taluni accantonamenti di tabella C. La relazione che accompagna l'articolo aggiuntivo dell'esecutivo dà inoltre conto di effetti di segno positivo sul gettito, derivanti dal previsto aumento della redditività delle fondazioni, che peraltro, per ragioni prudenziali, non vengono contabilizzati. Per i motivi indicati, la proposta emendativa, pur configurandosi come intervento di riordino del comparto delle fondazioni, determina riduzioni di spesa che si caratterizzano per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed è quindi riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria, in quanto corrispondente alla fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-bis* della legge n. 468 del 1978.

Dichiaro pertanto ammissibile l'articolo aggiuntivo 8.075 del Governo. Rilevo, tra l'altro, che le misure ivi prospettate possono determinare l'attivazione di rilevanti risorse utilizzabili a vantaggio di ampie categorie di cittadini, in tal senso potendosi prefigurare effetti di sostegno al reddito e, conseguentemente, di sviluppo dell'economia.

ROBERTO VILLETTI. Vorrei chiedere, signor presidente, che il Governo presenti una relazione tecnica sull'articolo aggiun-

tivo 8.075; poiché esso influisce sui saldi di bilancio sarebbe interessante conoscere la valutazione del Governo.

GIANFRANCO MORGANDO. Riservandomi di esprimere le valutazioni di merito sull'articolo aggiuntivo nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria, vorrei ora associarmi alla richiesta dell'onorevole Villetti, cui peraltro avevo già accennato nell'intervento da me svolto questa mattina. Ribadisco quanto avevo già detto: non mi pare che la relazione che accompagna l'articolo aggiuntivo possa configurarsi come relazione tecnica con le caratteristiche previste dalla legge n. 468: mi pare piuttosto che sia una relazione illustrativa che sviluppa solo dei ragionamenti.

La valutazione secondo cui per effetto dell'approvazione di questo emendamento si registrerebbero degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si fonda sulla base di determinate ipotesi. In particolare, sulla base dell'ipotesi che le fondazioni decidano, nel corso di un certo triennio, di individuare alcune specifiche materie verso cui orientare la propria attività, secondo quanto stabilisce questo articolo aggiuntivo, con scarso senso del rispetto dell'autonomia. Ma questa è solo una delle ipotesi, perché se ne può tranquillamente formulare una alternativa, cioè che le fondazioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, ne privilegino altre, diverse da quelle indicate per individuare i risparmi a favore del bilancio dello Stato. In questo secondo caso non si configurerebbe risparmio per la finanza pubblica. Ci troviamo cioè di fronte a ragionamenti che possono avere validità o meno, a seconda dei presupposti.

Non essendo però mia intenzione entrare ora nel merito dell'articolo aggiuntivo in oggetto, sottolineo la necessità — come ha chiesto anche l'onorevole Villetti — che dal ragionamento si passi ai dati che possono essere contenuti soltanto in una relazione tecnica predisposta dal Governo.

ANTONIO BOCCIA. Poiché la discussione nel merito dell'articolo aggiuntivo

8.075 avverrà nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria, mi vorrei ricollegare alle argomentazioni svolte dai colleghi Villetti e Morgando. Proprio l'intervento di quest'ultimo mette in evidenza come l'articolo aggiuntivo del Governo potrebbe assumere un rilievo istituzionale alla luce della riforma costituzionale recentemente approvata poiché pone dei limiti all'esercizio dell'autonomia, specificando i campi delle finalizzazioni.

Ritengo pertanto che la Commissione dovrebbe acquisire il parere del Comitato per la legislazione. Ciò alla luce del fatto che, in un certo senso, l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Approfittando della presenza del ministro Tremonti in Commissione nella giornata di domani o, al massimo, di giovedì mattina, gli potremo chiedere precisazioni e ulteriori dati sull'articolo aggiuntivo in questione, al di fuori tuttavia della formale richiesta di relazione tecnica.

Quanto alla richiesta del deputato Boccia volta ad acquisire il parere del Comitato per la legislazione sull'articolo aggiuntivo 8.075 del Governo, mi riservo ulteriori approfondimenti.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

GIANFRANCO CONTE, Relatore per il disegno di legge finanziaria. Signor presidente, in relazione all'articolo 1 ho ritenuto opportuno riprendere il parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 settembre 2001 in merito alla legge Tremonti-bis e trasfonderne il contenuto nell'emendamento 1.6, che sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria. In quella sede, la V Commissione intendendo affermare la necessità di prevedere adeguate forme di verifica e di riscontro dell'impatto finanziario del provvedimento lungo l'arco di tempo della sua operatività, ha rinviato tale questione in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, suggerendo l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia all'interno di tale provvedimento.

Ritengo che il testo dell'emendamento sia sufficientemente chiaro; con esso, in sostanza, si chiede al Governo di presentare alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che evidenzi analiticamente gli effetti sulle entrate dei provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. Sino alla presentazione di questa relazione non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, tutte le maggiori entrate rispetto alle previsioni saranno prioritariamente destinate al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dal comma 1 dell'articolo 1, alla copertura finanziaria di interventi urgenti necessari per fronteggiare calamità naturali e di situazioni di emergenza economico-finanziaria, nonché per la tutela della sicurezza e quant'altro previsto nel DPEF.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor presidente, il Governo aveva ipotizzato una soluzione diversa in merito a tale questione presentando un testo recante la copertura eventuale della legge Tremonti-bis avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità pubblica.

Mi permetto di far presente che la formulazione dell'emendamento 1.6 del relatore, seppure interessante sotto il profilo contenutistico, non risolverebbe il problema perché non prevede un meccanismo di copertura, ma semplicemente una valutazione critica degli effetti della legge Tremonti-bis collegata alla possibilità di rendere operativa parte della normativa; la linea proposta dal Governo è invece di rendere immediatamente operativa la legge Tremonti-bis, salvo poi intervenire se si dovessero realizzare degli scostamenti rispetto alle previsioni.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'emendamento 1.6 del relatore, ove si

verificassero delle maggiori entrate, queste dovrebbero essere destinate prioritariamente al saldo netto da finanziare piuttosto che alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge Tremonti-*bis*. Per questi motivi e tenendo conto anche dell'impegno assunto dal Governo di presentare una eventuale, sussidiaria e facoltativa formulazione (entro un limite massimo di copertura della legge Tremonti-*bis*) non posso esprimere parere favorevole all'emendamento 1.6 presentato dal relatore.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor presidente, il gruppo della Margherita aveva già segnalato, in sede di discussione della legge Tremonti-*bis*, il problema della copertura di tale legge. Siamo dell'opinione che la soluzione più corretta del problema consisteva nell'individuare una copertura del provvedimento fin dall'inizio. Avevamo compreso che anche il Governo considerava un errore la scelta di una copertura a posteriori della legge Tremonti-*bis*. La posizione che oggi emerge — quella di un dissenso esplicito da parte del Governo rispetto al testo formulato dal relatore — ci sorprende; pertanto, ritengo necessario un chiarimento per capire se la posizione della maggioranza è quella del relatore o quella del Governo; e ciò potrà avvenire solo con un voto espresso dalla Commissione.

ANTONIO BOCCIA. Intervengo per aggiungere qualche considerazione perché ritengo che il collega Morgando abbia già evidenziato la questione principale. Signor presidente, stiamo assistendo ad una situazione paradossale, una situazione da ridere; non abbiamo ancora iniziato e tra il rappresentante del Governo e il relatore già si pone non una piccola diatriba, ma un contrasto radicale e profondo; un contrasto che trae le sue origini dalle quattro pagine che la Commissione bilancio ha redatto in ordine alla copertura della legge Tremonti-*bis*. Non intendo rivolgermi al presidente Giorgetti, ma ai colleghi della maggioranza della Commissione bilancio: colleghi della maggioranza, lo ripeto per l'ennesima volta, la questione della coper-

tura dei provvedimenti non si risolve con una opposizione più o meno disponibile a fare la sua parte. Dico ciò perché ritengo che il problema delle coperture sia prevalentemente di interesse della maggioranza. In occasione dell'esame della legge Tremonti-*bis* avete espresso un parere — lungo ben quattro pagine — in cui si asseriva che il provvedimento non aveva copertura e, nonostante ciò, concludevate con un parere favorevole e la maggioranza dell'aula ha assecondato questa situazione! Vorrei aggiungere che nella scorsa legislatura non poche volte la maggioranza ha « mandato sotto » il Governo quando, dal punto di vista delle coperture, vi erano grossi svari!.

Avendo bypassato la verifica di competenza della Commissione bilancio ci trascineremo nel tempo (per un po' di mesi e forse di anni) un *vulnus* che voi avete determinato nell'esprimere quel parere! Si è così giunti ad una situazione paradossale: voi comprenderete come un parlamentare di opposizione, con tutte le attenuanti del caso, non possa non stigmatizzare il fatto che alla prima uscita e sul primo emendamento il relatore vada da una parte e il Governo da un'altra! Cosa si può dire se non che è il caso che di ciò discutiate tra voi e ci permettiate di sapere se dovremo votare il testo del Governo o quello del relatore? O, forse, è il caso che il Governo ed il relatore giungano ad un accordo, predisponendo magari una proposta emendativa che in qualche modo contemperi le diverse esigenze! Va riconosciuto che il sottosegretario non ha solo torti, e il relatore non ha solo ragioni, ritengo pertanto opportuna una operazione di ricucitura.

Al di là dell'aspetto politico, un'altra situazione ridicola è riconducibile alle affermazioni del sottosegretario Vegas il quale, mantenendo una costanza di posizioni di cui gli do atto, afferma che non vi sarebbero problemi di copertura e che, come era stato affermato sin dal principio, tale previsione non era necessaria, tuttavia si è ritenuto opportuno inserire una clausola di salvaguardia (nonostante possa sembrare che sia dovuto a pressioni del-

l'opposizione) precauzionalmente, per stare tranquilli ed evitare eventuali ripercussioni. Ciò serve ad evitare sia il riferimento ad eventuali pressioni di livello istituzionale più alto — che in questa sede risulterebbero sconvenienti — sia l'assunzione di responsabilità. Il sottosegretario Vegas, nel ribadire la sua opinione, constata però che l'ipotesi del Governo viene considerata negativamente e se ne preoccupa. Ma — mi domando — se non serve a niente, perché avverte tale preoccupazione? Perché non è contento quando il relatore la esclude? Allora, serve o non serve la previsione dei commi 4 e 5?

Ancora più ridicolo risulta l'effetto finale, quando cioè si giunge alla indicazione prioritaria dell'utilizzazione del maggiore gettito, dato che il relatore fa una previsione coerente eliminando il riferimento a quella copertura. Anche in questo caso, però, di fronte alla soppressione del riferimento alla legge n. 388 del 2000, il Governo manifesta delle perplessità.

Signor presidente, abbiamo dinanzi non un problema formale, ma di sostanza in relazione sia alla copertura della legge Tremonti-*bis*, sia all'utilizzazione prioritaria del maggiore gettito. Non è una cosa da niente, né si può ritenere di procedere aspettando poi gli eventi. Si tratta di 6 mila miliardi, non di una o due lire! Da questo punto di vista, pertanto, sostengo la richiesta del collega Morgando affinché vi sia un momento di riflessione. A questo punto non so se sia utile una sospensione dei lavori affinché Governo e relatore trovino un punto di incontro, ma non credo si possa andare al voto dell'articolo 1 se non c'è chiarezza su questa impostazione, in quanto dovremmo scegliere tra il parere contrario del Governo e quello favorevole del relatore. Non è un compito che spetta all'opposizione; è il Governo a doversi rapportare con la sua maggioranza!

PRESIDENTE. Non so se questo compito spetti, invece, al presidente, il quale,

in questo momento, dovendo scegliere tra le due parti, assumerebbe comunque una posizione partigiana.

Avverto che è stato presentato l'emendamento 25.13 del relatore.

MICHELE VENTURA. Signor presidente, volevo dare atto al relatore di aver colto le preoccupazioni manifestate più volte durante la discussione in Commissione bilancio relativamente alla copertura della cosiddetta legge Tremonti-*bis*. Può crearsi una situazione un po' bizzarra fra il parere espresso dal relatore e quello contrario del sottosegretario. Credo che le previsioni recate dall'emendamento presentato dal relatore per i commi 4, 5 e 6 siano cautelari, perciò inviterei il Governo ad una attenta valutazione. È chiaro che vi sarà la necessità di un coordinamento, si procederà in tal senso, alla luce della considerazione che non è la prima volta che discutiamo le questioni legate alla cosiddetta legge Tremonti-*bis*. Per questo motivo mi associo anch'io alle considerazioni degli onorevoli Morgando e Boccia, non solamente perché ci troviamo di fronte ad una contraddizione tra la posizione del relatore e quella del sottosegretario ma anche perché bisogna giungere ad avere delle certezze sulla copertura finanziaria di tali provvedimenti.

A me sembrano del tutto di buonsenso sia l'affermazione di voler sostituire il comma 6, dell'articolo 1, con l'emendamento che recita « al conseguimento delle misure del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo », sia tutte le altre considerazioni che precedono e seguono. Non si tratta soltanto di un malinteso. Vorrei che, in esito al dibattito tra maggioranza ed opposizione, su questioni di tale natura si stabilisse un criterio di comportamento legato alla certezza degli effetti per la finanza pubblica e per il complesso di questo provvedimento.

PIETRO ARMANI. Signor presidente, giudicando da un punto di vista « brutalmente » politico, il Governo ha proceduto correttamente, poiché ha seguito la mede-

sima prassi degli esecutivi di centrosinistra che infinite volte, in passato, hanno individuato coperture finanziarie che noi, allora all'opposizione, abbiamo discusso; giustamente i colleghi Boccia e Morgando la criticano oggi, dal punto di vista della minoranza. Sulla base di precedenti esperienze quali la legge sulla rottamazione, la legge Tremonti (che, all'epoca, si riteneva fosse priva di copertura mentre ha creato decine di migliaia di posti di lavoro nonché una crescita del PIL e risorse da destinare alla copertura di ulteriori provvedimenti) e, *dulcis in fundo*, alla luce del modo in cui l'ultimo Governo di centrosinistra ha coperto la riduzione delle aliquote dell'imposta di successione, mi sembra che l'attuale esecutivo sia legittimato a mantenere la sua formulazione. Mi dispiace per il collega Conte, ma dal punto di vista politico — perché di questo ci occupiamo, non di contabilità di Stato — ritengo che l'emendamento governativo sia assolutamente accettabile.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per il disegno di legge finanziaria*. Rispondo volentieri all'amico Armani, al quale sono legato da antica amicizia e da un rapporto consolidato nel corso delle ultime sette sessioni di bilancio. Mi sembra chiarissimo che la legge Tremonti non ha bisogno di copertura. Abbiamo verificato come il Governo abbia inteso cautelarsi, in qualche modo, riguardo a questo disegno di legge. Tutti noi, però, maggioranza ed opposizione, abbiamo sempre rivendicato la centralità del Parlamento nel controllo dell'andamento della finanza pubblica, richiedendo continuamente al Governo i dati su tutto quanto concerne entrate ed uscite. Credo si debba esercitare questo controllo anche sugli effetti della legge Tremonti. Così è stato (non ero presente ma ho condiviso la scelta) quando, discutendo della cosiddetta Tremonti-*bis*, questa Commissione ha stabilito che non necessitava di copertura ma soltanto di una verifica, nel tempo, degli effetti da essa indotti, da effettuare all'interno delle Assemblee parlamentari. In questo momento, a mio avviso, volendo essere coerenti con la no-

stra concezione di centralità del Parlamento e della necessità di verifica degli effetti dei provvedimenti legislativi, non possiamo che confermare il giudizio reso dalla Commissione bilancio, prevedendo questa variazione rispetto al testo che ci è pervenuto dal Senato. Altrimenti, sarebbe stata una presa in giro l'aver stigmatizzato, fino ad oggi, la completa autonomia dell'esecutivo e l'esclusione del Parlamento dalle decisioni e dalle verifiche. Non me ne voglia il Governo e nemmeno l'amico Armani, ma credo sia arrivato il momento di ribadire che il lavoro svolto in passato non può essere smentito: non c'è necessità di copertura per la legge Tremonti e, di conseguenza, invito i colleghi a votare a favore di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.6 del relatore.

CLAUDIO BURLANDO. Penso che gli elementi di preoccupazione relativi a questa legge finanziaria siano rilevanti, poiché essa contiene numerose voci tali da generare il timore che si determini, l'anno prossimo, il « buco » di bilancio che quest'anno è stato scongiurato. La crescita economica sarà certamente inferiore a quanto previsto dalla manovra, alla quale tuttavia non sono state apportate correzioni. Mancano ancora i finanziamenti per la guerra. La preoccupazione è forte anche in relazione alle misure contenute nella legge Tremonti-*bis*, già sperimentate con la legge Tremonti del 1994 che creò un discreto disavanzo nelle casse dello Stato, come emerge dai dati di allora: è sufficiente consultarli.

L'onorevole Armani si è riferito alla legge sulla rottamazione. In realtà, essa diede un certo impulso all'economia. Tuttavia, in relazione a quel provvedimento erano previste le coperture — come ricorderà, forse, il presidente Giorgetti — e, per poterla attuare, furono cancellate alcune spese. A mio avviso, quello del relatore è un atteggiamento prudentiale. Non conosco paesi al mondo in cui si sostenga che la crescita economica si possa alimentare

in questo modo e in cui sia previsto uno sviluppo con questi sistemi. Anche l'idea che la legge Tremonti-*bis* non necessiti di copertura è una forzatura; anzi, secondo me, è fundamentalmente sbagliata. Mi sembra ardito sostenere, in un unico passaggio, che non c'è bisogno né di copertura né di monitoraggio. Quindi, raccomando molta prudenza al Governo. A mio avviso, l'emendamento del relatore introduce un ragionevole elemento di cautela.

PRESIDENTE. Onorevole Burlando, può chiarire la sua dichiarazione di voto?

CLAUDIO BURLANDO. Favorevole, signor presidente.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bianco, Milana, Saro e Visco sono sostituiti rispettivamente dai deputati Duilio, Fioroni, Zanella e Abbondanzieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del relatore, non accettato dal Governo.

(È approvato).

ANTONIO BOCCIA. Signor presidente, vorrei sottolineare come sia grave ed importante la circostanza che l'esecutivo sia stato sonoramente battuto dalle forze politiche che lo sostengono. Ciò determina una novità nella vita parlamentare: è venuta meno la maggioranza che sostiene il Governo. Colleghi, voi scherzate su fatti istituzionali di un rilievo non indifferente! Certamente, in quanto maggioranza rappresentate il popolo, siete il Parlamento e la legge; ma siamo vicini alla dittatura! La realtà di un esecutivo messo in minoranza dalla coalizione che lo sostiene non rappresenta un incidente trascurabile. Potete agire come volete, tuttavia questo è il dato:

il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento testè approvato, e non si tratta neppure di un emendamento marginale, ma di una proposta che individua le priorità circa l'utilizzazione delle maggiori entrate. Voi state scherzando con il bilancio dello Stato! Agite pure come vi pare, ma la vicenda è grave!

Se poi, invece, si è trattato di una finzione, in quanto il Governo vi aveva chiesto di essere messo in minoranza per poter dimostrare che il suo tentativo è fallito a causa di una maggioranza sciagurata, che non ha rispetto delle istituzioni, allora il vostro ruolo di *killer* comporta per voi una pessima figura, di cui dovrete vergognarvi!

PIETRO ARMANI. No, non ci vergogniamo affatto!

PRESIDENTE. Credo che la Commissione abbia ribadito una linea di comportamento già seguita, recentemente, proprio sullo stesso argomento.

Ribadisco che tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi non richiamati debbono considerarsi implicitamente respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ritengo che i nostri emendamenti all'articolo 22, che per il loro carattere strutturale delineano una manovra alternativa, dovrebbero essere posti in votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione esaminerà soltanto gli emendamenti segnalati dai gruppi. Quelli presentati dal gruppo di Rifondazione comunista, onorevole Russo Spena, potranno essere considerati comunque segnalati in quanto in numero inferiore a quello ammesso per il medesimo gruppo.

GIANFRANCO CONTE, Relatore del disegno di legge finanziaria. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22. Sono d'accordo ad approfondire la riflessione sugli emendamenti

22.41 della I Commissione e Crosetto e Osvaldo Napoli 22.13. Mi rimetto invece alla Commissione sull'emendamento Crosetto 22.50.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 22, precisando che l'espressione « gara pubblica » contenuta nell'emendamento 22.41 della I Commissione potrebbe determinare un eccessivo appesantimento delle procedure di esternalizzazione. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Crosetto e Osvaldo Napoli 22.13. Quanto all'emendamento Armani 22.40, ritengo non sia opportuno disciplinare la materia in finanziaria: si tratta, semplicemente, di avere una relazione annuale che non comporta effetti finanziari diretti.

PIETRO ARMANI. Vorrei ricordare che il mio emendamento 22.40 tende ad eliminare un errore gravissimo commesso dall'Assemblea con l'inserimento nella legge sulla spesa sanitaria del comma 1-bis, che riguarda i rifiuti sanitari. La VIII Commissione, che presiedo, ha ritenuto di dover censurare il comma 1-bis perché introduce il principio dell'apporto alle discariche di rifiuti sanitari che dovrebbero invece essere termodistrutti. Il Governo, nella persona del sottosegretario Curzi, ha riconosciuto l'errore ed ha accettato integralmente un ordine del giorno firmato da tutti i capigruppo della VIII Commissione presentato in Assemblea. L'emendamento serve ad eliminare quell'errore ed a reintrodurre il principio della termodistruzione dei rifiuti sanitari, la cui pericolosità non è totalmente eliminata dall'apporto in discarica. Fra l'altro, il provvedimento collegato alla finanziaria relativo all'ambiente, che sarà discusso in VIII Commissione, reintroduce il principio della termodistruzione nei rifiuti sanitari.

Nell'interesse della pubblica salute, per evitare eventuali pericoli di inquinamento e la possibilità di epidemie per la mancata e totale distruzione dei rifiuti sanitari, credo che sarebbe opportuno introdurre

tale modifica. Si tratta di una interpretazione autentica che non può non avere riflessi sull'efficienza delle procedure dei servizi di smaltimento, perché l'affermazione « al fine di migliorare l'efficienza delle procedure dei servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari » si inserisce perfettamente nell'articolo 22. Non si tratta di una norma di tipo ordinamentale o microsettoriale, è la conseguenza — lo ripeto — dell'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno, sottoscritto da maggioranza ed opposizione. Nell'interesse della pubblica salute credo sia opportuno approvarlo; non ha alcun riflesso sulle coperture e sui saldi di finanza pubblica e potrebbe benissimo essere accolto alla luce dei precedenti illustrati.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore del disegno di legge finanziaria*. Volevo ricordare che l'emendamento Armani 22.40 era stato considerato inammissibile per estraneità di materia.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Volevo sottolineare alle colleghe ed ai colleghi l'importanza del mio emendamento 22.48, di contenuto analogo all'emendamento Pistone 22.35: la soppressione dell'articolo 22 « Misura di efficienza delle pubbliche amministrazioni » ha un forte significato politico perché, prevedendo l'esternalizzazione di tutti i servizi non a carattere industriale, incide sulla struttura industriale ed economico-sociale delle pubbliche amministrazioni.

GIANFRANCO MORGANDO. Preannuncio il voto favorevole sugli emendamenti Russo Spena 22.48 e Pistone 22.35, sostanzialmente identici, essendo in presenza di una tematica riguardante l'esternalizzazione di servizi delle pubbliche amministrazioni, particolarmente complicata, che va risolta con la necessaria meditazione. Anch'io, in prima battuta, ritengo che la soluzione migliore sia la soppressione dell'articolo e lo stralcio della norma dal disegno di legge della finanziaria.

Ciò non equivale ad un atteggiamento contrario ad affrontare seriamente il pro-

blema della esternalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Non c'è dubbio, infatti, che oggi le organizzazioni pubbliche e private — in particolare nelle organizzazioni complesse — ricorrano a strutture e risorse imprenditoriali e professionali esterne all'amministrazione o all'azienda. È chiaro che nel caso della pubblica amministrazione le decisioni devono essere ponderate ed a questa necessità si ispirano gli emendamenti presentati e segnalati. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti che recano la mia firma e quella del collega Barbieri, ma anche ad una serie di altri emendamenti che avremo modo di discutere in Assemblea.

Al fine di giungere all'esternalizzazione dei servizi ed ottenere risultati, devono essere fissati alcuni punti che riassumo per comodità, anche perché costituiscono un po' i tre filoni di ragionamento che caratterizzano gli emendamenti che ho ricordato. Occorre innanzitutto distinguere tra servizi istituzionali o previsti dalla legge, che sono di competenza della pubblica amministrazione, e servizi strumentali, che sono semplicemente funzionali agli aspetti gestionali dell'amministrazione. Non voglio citare esempi che sarebbero evidenti e banali, ma voglio richiamare soltanto il concetto. Il secondo punto che voglio sottolineare è rappresentato dalla necessità di collegare la decisione di esternalizzazione dei servizi alla puntuale possibilità di verificare i risultati in termini di risparmi, di qualità dei servizi, di rispetto di standard determinati dall'amministrazione. Per questo con l'emendamento Roberto Barbieri e Morgando 22.30 proponiamo la sostituzione della troppo generica dizione « conseguenti economie di gestione » contenuta nel testo presentato dal Governo. Il terzo filone di ragionamento dei nostri emendamenti è riferito alla necessità che per il regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 22, che deve definire le tipologie di servizi trasferibili, le modalità di affidamento, eccetera (cioè una serie di elementi assolutamente importanti e determinanti per quel che riguarda l'organizzazione di que-

sta complessa operazione), sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Questi sono i filoni di ragionamento che ispirano gli emendamenti, sia quelli segnalati, sia gli altri, che volevamo sottoporre alla riflessione della Commissione.

LAURA MARIA PENNACCHI. Anche noi invitiamo a votare a favore degli emendamenti segnalati dal nostro gruppo, precisando — come ha già fatto l'onorevole Morgando — che non siamo contrari per principio ai processi di esternalizzazione: tutt'altro. Infatti occorre ricordare che i governi di centrosinistra hanno già avviato tali pratiche, però nelle forme corrette. Questi processi possono dar luogo a incrementi di efficienza se sono ben definiti, destinati a tipologie specifiche e, quindi, esclusivamente a servizi strumentali e funzionali. Essi non possono, invece, assumere la configurazione di una sorta di svuotamento puro e semplice delle funzioni della pubblica amministrazione. A noi interessa che la pubblica amministrazione sia più efficiente perché sia elevata la sua qualità e capacità di erogare i servizi che deve saper erogare, compresi quelli che si estrinsecano in funzioni generali di coordinamento della volontà pubblica. Se fossimo di fronte solo ad uno svuotamento, si verificherebbe invece, in successione logica, un depotenziamento che corrisponde, peraltro, a ciò che è scritto nella premessa della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria: un puro e semplice arretramento del perimetro dello Stato. Non si tratta di un principio qualitativo di realizzazione e di avanzamento del processo di riforma della pubblica amministrazione. Con questo spirito, noi ci esprimiamo in primo luogo per la soppressione dell'articolo 22, in secondo luogo abbiamo presentato un insieme di emendamenti che vanno nella direzione di articolare, definire, circoscrivere, e immaginare precise funzioni di controllo e di monitoraggio di tale esternalizzazione.

ROBERTO VILLETTI. Sono assolutamente favorevole ai processi di esternaliz-

zazione che, del resto, sono conosciuti in tutte le moderne amministrazioni, essi richiedono, tuttavia, una determinazione del campo di intervento. Hanno già parlato gli onorevoli Morgando e Pennacchi, quindi non ripeterò le loro argomentazioni. Si tratta di riferire il campo di interventi ai servizi strumentali, di avere parametri di efficienza e, quindi, di condurre un'azione che sia rivolta al monitoraggio e alla sperimentazione. Molte delle formulazioni contenute nell'articolo 22 proposto dal Governo danno l'impressione che l'amministrazione dello Stato voglia esternalizzare se stessa: non si riesce più a capire qual è il rapporto tra l'amministrazione dello Stato e ciò che essa deve esternalizzare. Ciò naturalmente può produrre elementi di confusione e di fraintendimento su una via (quella della esternalizzazione) che io condivido. Per questi motivi, voteremo gli emendamenti soppressivi dell'articolo 22 e gli altri presentati dall'opposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Spena 22.48 e Pistone 22.35, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Bellillo e Pistone 22.36.

GABRIELLA PISTONE. Abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 22 pensando a un riordino più generale della materia, ma in una forma diversa. Nello stesso tempo abbiamo presentato una serie di emendamenti, definiti solitamente « a cascata », per limitare i danni. In questo caso si chiede l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma delle università e degli enti di ricerca. Vorrei segnalare l'importanza di tali settori, che non possono essere i primi ad essere sacrificati: mentre nel paese si parla tanto di problemi di formazione, di cultura e di innovazione, operare dei tagli nell'ambito di questi settori significa procedere in senso esattamente contrario.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiedo all'onorevole Pistone che relazione ci sia tra la cultura e l'esternalizzazione, per esempio, di una mensa o dei servizi di pulizia.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Volevo innanzitutto segnalare che si deve essere verificato un errore con gli uffici, perché anche noi avevamo presentato un emendamento analogo, ma non lo vedo nel fascicolo. In ogni caso, posso sottoscriverlo. Credo che il percorso di privatizzazione degli enti di ricerca sia estremamente pericoloso: esso comporta infatti la privatizzazione — come diceva precedentemente la collega Pistone — della ricerca e del sapere. Credo che l'articolo 22 — nella sua formulazione attuale — si presti ad una interpretazione in questo senso. Ciò, a nostro avviso, diventa ancora più grave sul piano normativo nel momento in cui il primo comma dell'articolo 22 di cui chiediamo la soppressione — recita: « anche in deroga alle vigenti disposizioni ». Chiedo che, per chiarezza, questo nostro emendamento venga sottoposto ai colleghi per la votazione. Il sottosegretario Vegas dice che non c'entra nulla: è bene che ciò resti agli atti: si tratta di una interpretazione autentica.

GIUSEPPE FIORONI. Signor presidente, ho ascoltato le spiegazioni del sottosegretario Vegas, devo però rilevare l'articolo 22, facendo riferimento alle università e gli enti di ricerca nel loro complesso, non chiarisce i termini del problema in quanto menziona i « servizi originariamente prodotti al proprio interno ». Vorrei porre alcuni esempi: lo stabulario, la microscopia elettronica, la sala settoria delle autopsie sono tutti inerenti a servizi prodotti all'interno dell'università (mi scuso ma non mi sovengono esempi che turbino meno le menti). Si tratta di servizi specifici che le università vendono e che attraverso l'articolo 22 possono essere esternalizzati. Onorevole Conte, non mi dica che la sala settoria o la microscopia elettronica sono equiparabili alla mensa: per voi potrà

essere così, per noi no. Non lo è soprattutto per la salute dei cittadini e mi sembra che anche l'intervento dell'onorevole Armani sia stato molto preciso in tal senso.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per il disegno di legge finanziaria*. Signor presidente, rimango sconcertato in quanto stiamo confondendo l'oggetto della disciplina con i soggetti destinatari della norma. L'oggetto è l'*outsourcing* ed escludere alcuni soggetti significa impedire loro di giovare dall'*outsourcing*: mi sembra che ciò non stia in piedi. Noi affermiamo che si deve esternalizzare quello che si può esternalizzare: ciò fa conseguire dei risparmi e quindi è bene che si faccia. Sarà poi chi attua tali operazioni a fare le opportune valutazioni.

ROBERTO VILLETTI. Se è vero ciò che dice il sottosegretario Vegas, occorre trovare la forma idonea per scriverlo. Siamo tutti d'accordo su quello che ha detto il sottosegretario Vegas. Io sono generalmente favorevole all'esternalizzazione, con il limite che l'amministrazione non esternalizzi se stessa perché altrimenti perderebbe qualsiasi capacità di intervento. Se vi è la disponibilità, si trovino il modo e la forma, in modo tale da andare incontro a ciò che ha detto il sottosegretario Vegas. Bisogna chiarire una delle tante ambiguità che non ci hanno permesso di votare a favore dell'articolo 22.

PIETRO ARMANI. Sono d'accordo — lo dico anche per farmi perdonare — con il relatore Conte in quanto non ci dobbiamo dimenticare che gli enti di ricerca e le università sono dotati di autonomia. Nell'ambito di quest'ultima, quindi, tali enti sceglieranno i servizi da esternalizzare e quelli che, considerate le strutture e gli investimenti sottesi e che i colleghi hanno richiamato, devono essere gestiti in proprio. Si tratta di un problema di autonomia e vorrei ricordare all'opposizione che, da questo punto di vista, noi non siamo illuministi, nel senso che non vogliamo che lo Stato sia presente dappertutto: avendo

fornito alle università e agli enti di ricerca l'autonomia, saranno tali enti a decidere, in base all'autonomia e alle convenienze, ciò che si deve esternalizzare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellillo e Pistone 22.36, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena 22.46.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Vorrei intervenire con la dovuta e consueta brevità. Mi sembra che l'emendamento in esame debba essere accolto anche solamente per buonsenso, perché prevede, all'alinea del comma 1, la soppressione delle parole « anche in deroga alle vigenti disposizioni ». Con tale dizione si indica genericamente la normativa in vigore e mi sembra che ciò costituisca un modo molto insolito di normare. Si tratta, in generale, di una cattiva tecnica normativa, al di là di ogni valutazione di merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 22.46, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bressa 22.21.

GIUSEPE FIORONI. Seguendo il ragionamento del sottosegretario Vegas, credo che egli non avrà nulla da obiettare su questo emendamento, in cui proponiamo di aggiungere il seguente passaggio: « a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione », tenendo presente che si tratta prevalentemente di università e di istituti di ricerca. Faccio rilevare che in questi gruppi sono compresi anche l'Istituto superiore della sanità e l'Ispez, a cui avete demandato per legge la lotta al bioterrorismo e l'antidoping. Affidando questi servizi all'esterno solamente in base a criteri di economicità senza fare riferi-

mento minimamente al miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni che possono essere fornite dagli istituti medesimi, si rischia di legare a meri calcoli di bilancio temi come il bioterrorismo, che in carenza di risorse economiche e di personale devono essere obbligatoriamente esternalizzati. Non vedo nulla di sconvolgente nell'aggiungere alla norma riferimenti alla qualità e alla quantità, su ciò vorrei conoscere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bressa 22.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Roberto Barbieri 22.31, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Sgobio e Pistone 22.37 e Roberto Barbieri 22.30 non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento 22.41 della I Commissione.

GIANFRANCO CONTE, *Relatore per il disegno di legge finanziaria*. Presidente, mi pare che quanto suggerito dalla I Commissione sia argomento degno di tutte le considerazioni possibili, so che il Governo ha qualche perplessità al riguardo, mi rimetto quindi al suo parere.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze*. Parlare di gara pubblica significa instaurare procedure onerose e lunghe. Alla lettera c) proponiamo di seguire la procedura di acquisizione di servizio attraverso lo strumento Consip, ciò consente una procedura economica e trasparente che non impone la gara pubblica. Se invece decidiamo di ricorrere alla gara pubblica, soprasse- diamo allo strumento Consip, con dei

notevoli costi aggiuntivi, per questo ho delle perplessità abbastanza serie, anche se mi rendo conto che la proposta proviene dalla I Commissione. Occorrerebbe valutarlo meglio, perché non è detto che, soprattutto per forniture di modesta entità, i costi dell'aggiudicazione non siano superiori alle economie che si possono realizzare.

GIUSEPPE FIORONI. La gara pubblica potrebbe perlomeno consentire alla commissione (mi riferisco sempre al comparto università, ricerca, salute) di valutare nel merito quegli elementi di miglioramento qualitativo e quantitativo che, invece, una commissione centrale che stabilisce gli albi dei fornitori ed i prezzi, semplicemente ripartendo le fette di mercato tra gruppi di multinazionali, non potrebbe garantire. Con il meccanismo della gara pubblica avremo la possibilità di ottenere un reale risparmio, ma anche una valutazione di merito che altrimenti il meccanismo centralizzato non garantisce in maniera certa ed evidente in questo particolare settore. Pensiamo a tutto il *know how* che riguarda la diagnostica per immagini, per esempio, e non all'acquisto di siringhe o alcool. Qualcuno mi spieghi come farà la Consip a specificare i parametri di riferimento per le ultime tecnologie utilizzate nella terapia del cancro.

PIETRO ARMANI. Mi trovo d'accordo con il Governo. Nel momento in cui concediamo la possibilità di utilizzare l'*outsourcing*, bisogna cercare di ottenere risultati il più rapidamente possibile. Ho un unico dubbio, mi domando se la I Commissione, inserendo la gara pubblica, non avesse come riferimento un vincolo comunitario. Credo che il Governo dovrebbe chiarire anche questo aspetto.

ANTONIO BOCCIA. L'articolo 22 comma 1 lettera c) recita che le pubbliche amministrazioni possono attribuire a soggetti di diritto privato (francamente non capisco cosa significhi « già esistenti », perché impedire che un soggetto nato dopo la legge possa concorrere mi sembra

una limitazione fuori luogo, attraverso procedure selettive e così via. Questo emendamento tende a sostituire tale definizione generica con la dizione « gara pubblica », una definizione sicuramente più chiara e restrittiva di quella di partenza. Al comma 4 però si dice che « con regolamento si provvede a definire la tipologia dei servizi che possono essere assegnati e le modalità di affidamento ». Se aggiungiamo alla lettera c) una procedura di dettaglio e poi all'articolo 4 rinviando ad un regolamento, ho l'impressione che potremmo determinare una situazione contraddittoria per cui il regolamento diventerebbe quasi inutile di fronte alla specificazione di una gara pubblica. Se invece la volontà della I Commissione era di sancire che il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità nell'ambito di un tipo di gara definito (massimo ribasso; esclusione dell'offerta anomala e così via), ritengo che ciò sia compito di ogni singola amministrazione.

Piuttosto mi preoccuperei di altro. L'articolo 22 opera una piccola perversione, prevedendo che tutte le amministrazioni, comprese regioni e comuni, possano attribuire a soggetti privati (seppure con una procedura pubblica e trasparente) determinati servizi ed attribuendo ad un regolamento del ministro dell'economia, sentiti altri ministri, la possibilità di stabilire addirittura il tipo di gara che un comune o una regione deve organizzare per affidare il servizio senza tenere minimamente conto della eventuale volontà degli enti interessati. Tutto ciò è paradossale: non solo si va a disciplinare ciò che deve fare una regione, ma addirittura si stabilisce come il dirigente (perché questa materia non è più neanche della giunta regionale) debba procedere. Siamo di fronte ad un centralismo che fa sorridere anche il più burocratico dei centralismi, si stravolge tutta l'architettura istituzionale che abbiamo posto in essere non solo con la Costituzione, ma anche con i decreti legislativi 29 ed 80. La dirigenza, alla quale abbiamo affidato il compito di svolgere le gare, viene addirittura spogliata, nei comuni e nelle regioni, di tale competenza.

Si tratta di qualcosa di vergognoso, che mi impedisce anche di capire come possiate giungere ad elaborare questo tipo di norme.

GIANCARLO PAGLIARINI. La Lega nord Padania è d'accordo con il Governo. L'articolo 22 parla di efficienza nelle pubbliche amministrazioni perciò al collega della sinistra sembra un articolo perverso, perché finora la pubblica amministrazione ha seguito logiche stataliste ed è stato impossibile parlare di efficienza. Onestamente fare un riferimento a gare pubbliche a me ricorda i *soviet*: se lasciamo dei buoni manager lavorare con il vincolo della trasparenza, direi che abbiamo raggiunto il massimo che ci si può aspettare da una legge. Il fatto che ci potrebbero essere dei vincoli comunitari a me sembra un motivo in più per far pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* questo testo, sperando che magari, in presenza di tali vincoli, il Parlamento di Strasburgo prenda atto che bisogna finirla con questa mentalità da *soviet* ormai superata.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che il dibattito, a prescindere dalle posizioni di maggioranza e di opposizione, abbia dimostrato la necessità di approfondire questo tema, anche perché non credo che la I Commissione abbia approvato un emendamento, per indurci ad inutili perdite di tempo. Chiedo perciò al Governo di riflettere sull'emendamento e, eventualmente, di proporre una proposta emendativa prima del termine della discussione dell'articolo.

ANTONIO BOCCIA. Presidente, c'è anche l'emendamento Bressa 22.25 che in qualche modo potrebbe risolvere la questione.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.41 della I Commissione come tale non può essere riformulato, dovremmo avere un voto contrario ed in seguito votare un emendamento del Governo. Se, però, il Governo può formulare una sua proposta, sarebbe cosa utile per tutti.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Presidente il Governo, vista l'impossibilità di modificare l'emendamento della I Commissione, ritiene di recepirne il contenuto facendo riferimento anche alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ». In tal modo o si partecipa alla gara pubblica oppure si può aderire alle convenzioni Consip, il che consente di evitare spese aggiuntive per le gare quando queste vengono già fatte in via generale.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento 22.41, in attesa della nuova formulazione preannunciata dal Governo.

Passiamo all'emendamento Russo Spena 22.45.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor presidente, è molto evidente il senso dell'emendamento, teso ad evitare che le amministrazioni in oggetto debbano imporre nuove tasse e nuove tariffe. La proposta si riferisce, dunque, ad un problema di grande rilevanza per la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 22.45, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 22.44, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Roberto Barbieri 22.28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena 22.43, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Crosetto 22.13.

GUIDO CROSETTO. Signor presidente, l'emendamento si riferisce soltanto al comma 23 dell'articolo 53 della scorsa finanziaria. Infatti, la proposta emendativa reca, per quanto riguarda i piccoli comuni la previsione di aumentare a 5 mila il limite della popolazione indicato dal comma in oggetto in 3 mila abitanti e la previsione della soppressione di una parte del testo. Leggerei, però, il testo dell'originario comma 23: «gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29... ». La disposizione si riferisce, sostanzialmente, ai dirigenti dei servizi nei piccoli comuni. La legge prevede, attualmente, l'obbligo di coprire tali servizi con dirigenti ma la situazione economica dei piccoli comuni, molte volte, non lo consente. La legislazione vigente dà la possibilità, soltanto in mancanza non rimediabile di figure professionali, di provvedere derogando a tale vincolo. Con l'emendamento, noi intendiamo dare la possibilità — non l'obbligo — ai comuni inferiori ai 5 mila abitanti di attribuire deleghe alla giunta e agli assessori, com'era nella vecchia legislazione, eventualmente al posto dei dirigenti.

ARNALDO MARIOTTI. Dobbiamo, metterci d'accordo. Prima, l'onorevole Pa-